

Massimo Vallerani

***Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori.***

[In corso di stampa negli *Atti del convegno internazionale "L'enquête au Moyen Âge"*, svoltosi presso l'Ecole Française de Rome, a Roma il 20-21 gennaio 2004 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

La comparazione tra i sistemi probatori e i modelli di verità presenti nei processi a base inquisitoria si fonda su due presupposti tecnici relativi alla procedura. Il primo riguarda la pluralità delle forme processuali *ex officio* presenti nei sistemi giudiziari medievali: nelle prassi giudiziarie dei secoli XII e XIII, si contano infatti numerosi criteri di indagine e di validazione delle prove che rispondono a modelli logico-procedurali molto diversi, irriducibili a un unico tipo di *inquisitio* come molta storiografia lascia immaginare. Su un piano di storia generale della procedura, possiamo dire che non esiste l'inquisizione come forma idealtipica di processo, ma diverse procedure inquisitorie che seguono schemi e disegni politici propri. Il secondo punto di partenza riguarda il diverso concetto di verità che i modelli inquisitori cercano e, in certa misura, contribuiscono a creare. La *veritas* va infatti relativizzata: il rapporto che si instaura tra il fatto e la prova va commisurato al significato logico e giuridico che la verità poteva avere in contesti diversi. Anzi, come vedremo, la costruzione tecnica della verità può variare talmente da un modello all'altro che la funzione da essa giocata nel processo si trasforma in modo radicale. Si è cercato di verificare questo rapporto in tre situazioni processuali peculiari: le inchieste ecclesiastiche sotto Innocenzo III; le inquisizioni *ex officio* condotte dal podestà nei comuni italiani; i processi politici celebrati nel primo ventennio del Trecento sotto il pontificato di Giovanni XXII.

1. *Il modello di Innocenzo III*

Uno dei primi sistemi di inchiesta integralmente basati sulla nozione guida di *veritas* è quello creato da Innocenzo III<sup>1</sup>. Da qui si deve inevitabilmente partire per comprendere il rapporto fra procedura e verità. Pur essendo presente da tempo nel linguaggio della curia pontificia, nelle decretali dei primi anni di pontificato di Innocenzo III il termine *veritas* compare almeno 400 volte, sempre o quasi, in posizione dominante rispetto all'ordinamento logico del processo: vale a dire, come variabile indipendente dall'ordine di svolgimento delle singole fasi processuali. Per Innocenzo, il processo deve raggiungere sempre la *veritas*, tanto che il termine *inquisitio* viene usato inizialmente in un senso largo, non procedurale, di *inquisitio veritatis*, come semplice ricerca della verità. Ma cosa si intende per *veritas* nelle decretali innocenziane? Il significato di *veritas* deve essere studiato tenendo conto della catena di sensi che sostiene la trama del discorso giuridico delle decretali, fondato sulla difesa dell'istituzione ecclesiastica come valore supremo che deve ispirare l'azione del giudice<sup>2</sup>. Difesa dai peccati e dai reati dei suoi stessi ministri, essendo l'*inquisitio* un procedimento interno alla sfera ecclesiastica, come mostrano i casi trattati nelle lettere decretali raccolte nei registri e poi riprese nelle varie *Compilationes* e nel *Liber Extra*.

<sup>1</sup> Si veda W. Trusen, *Der Inquisitionsprozess. Seine historische Grundlagen und frühen Formen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt.* LXXIV 1988, p. 168-230. Per l'indicazione delle decretali principali usate per costruire il sistema si vedano le voci *Innocent III*, e *Inquisition*, in *Dictionnaire de Théologie catholique*; e Ch. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire au XIIe et XIIIe siècles*, in *Ephemerides iuris canonici*, XII, 1956, pp. 149-167. Una visione aggiornata nei lavori di R. Fraher, *The theoretical justification for the new criminal law of the high middle ages: "Rei publice interest, ne crimina remaneant impunita"*, in *University of Illinois Law Review*, 3, 1984, pp. 577-595; Id., *Preventing crime in the High Middle Ages: The medieval lawyers' search for Deterrence*, in *Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle Ages*, ed. by J. Ross Sweeney, S. Chodorow, Ithaca and London 1989, pp. 212-233; Id., *IV Lateran's Revolution in criminal procedure: The Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent III's vision of ecclesiastical Politics*, in R.J. Castillo Lara, *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma 1992, pp. 96-111. Importante anche il confronto tra modelli procedurali in K. B. Shoemaker, *Criminal procedure in medieval European Law*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt.* CXXIX, 1999, pp. 174-202.

P.V. Aimone, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in *Apollinaris*, 67, 1994, p. 591-634. Non ci sono ricerche sul tema della giustizia nei due volumi su *Innocenzo III Urbs et orbis*, *Atti del Congresso Internazionale Roma, 9-15 settembre 1998*, a cura di A. Sommerlechner, Roma 2003.

<sup>2</sup> Insiste sulla derivazione romana del dovere di punire gli eccessi dei sudditi R. Fraher, *The theoretical justification*, cit., e soprattutto in *IV Lateran's Revolution*, p. 98-99.

Esiste, in prima battuta, un concetto stretto di *veritas*, che tende a coincidere con il singolo fatto di cui un ecclesiastico è accusato: ha sperperato il patrimonio, è simoniac, è eretico, convive con concubine, e altro. Per sapere se l'accusa iniziale che ha dato adito al procedimento è vera, Innocenzo ordina un'inchiesta preliminare, discreta e segreta ai suoi legati: è una fase precedente all'apertura del vero e proprio processo, una fase dedicata alla semplice conoscenza del fatto di cui si discute<sup>3</sup>. Molte lettere del primo anno di pontificato sono indirizzate ai giudici legati con la richiesta di mandare alla curia le risultanze di questa indagine informale, condotta spesso sulle affermazioni delle parti o sui documenti usati nel corso della lite. Tuttavia, in breve tempo, l'oggetto di questa verifica cambia e al legato si chiede di valutare l'effettiva rilevanza della *fama* del fatto<sup>4</sup>. Nel sistema innocenziano, il fatto in sé è meno importante della sua fama o dell'opinione dei parrocchiani sul comportamento del prete. Mi spiego: che il prete sia realmente simoniac è un fatto grave, ma se quel prete è *famosus* per la sua simonia, se tutti sanno che lo è, e questo crea *scandalum* nella parrocchia, quel comportamento è un reato che non può essere più tollerato, perché ferisce la chiesa come istituzione e dunque ha una rilevanza penale. Per questo la prassi dell'*inquisitio famae* è attestata fin dalle prime decretali e diventa subito una fase procedurale ineludibile<sup>5</sup>. Di più, l'infamia che *lavora* contro qualcuno è un elemento così grave che il pastore ha il dovere di verificare i fondamenti reali di questi *clamores*, sul modello del Dio veterotestamentario che, prima di distruggere Sodoma, decide di vedere se al *clamor* corrispondono le opere: «Descendam inquit Dominus, et videbo utrum clamorem, qui venit ad me, opere iam compleverint» (Genesi 18, 21)<sup>6</sup>. Il passo, ripreso in moltissime lettere, diventa la chiave di volta ideologica del sistema *ex officio*.

Questo interesse superiore giustifica sia la pre-conoscenza dei fatti da parte del giudice sia l'eversione dall'*ordo iuris* nel nuovo modello procedurale. Salta agli occhi lo scarso rilievo che Innocenzo riserva alle eccezioni procedurali che spesso gli ecclesiastici accusati e infamati presentano come difesa. In genere si contestano i testi malevoli e nemici, l'assenza di formalità nella ricezione delle prove, spesso la mancanza di un accusatore ufficiale che, in teoria, bloccava il procedimento. Il rimedio era uno solo: "personificare" l'infamia come un soggetto accusante, far prendere il posto di un accusatore reale alla *vox* collettiva della parrocchia. Questa giuridicizzazione della fama era già matura nei primi mesi del 1199: la troviamo nella decretale *Inter sollicitudines* del mese di maggio, in risposta proprio a un'eccezione sollevata dal decano di Nirvène, accusato di eresia<sup>7</sup>. Il decano si rifiuta di accettare la *purgatio* perché non c'era un accusatore legittimo: *allegans quod cum non apparente accusatore legitimo purgationem offerret*. Innocenzo, invece, approva l'operato del vescovo delegato che, anche senza accusatore legittimo, aveva iniziato l'inchiesta *ex officio*: *ad detergendam tamen huius moritifere pestis... radicem, ex officio tuo, fama publica deferente, voluisti plenum inquirere veritatem*<sup>8</sup>. La formula *fama publica deferente*, e insieme il meccanismo procedurale, si chiariscono qualche mese dopo, in due lettere scritte nei primi giorni di dicembre, la *Nihil est pene*<sup>9</sup>, indirizzata all'arcivescovo di Napoli e la famosa *Licet Heli*, destinata al priore di San Vittore<sup>10</sup>. Entrambe contengono un preambolo procedurale simile – *inquisitio* inizia quando una esiste una *clamosa insinuatio* e il

<sup>3</sup> L'ha notato R. Fraher, *Preventing crime in the High Middle Ages*, p. 224.

<sup>4</sup> Sulla fama è importante l'ampio saggio di J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XIIe-XIVe siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. Lemesle, Rennes 2002, pp. 119-147, che ricorda la distinzione fra la presenza di un denunciante *cum promovente*, in cui è necessaria un'inchiesta preliminare sulla *diffamatio*; e un'inchiesta *ex officio* che può direttamente accedere alla verifica del fatto.

<sup>5</sup> Una delle prime attestazioni nella *Licet in beato Petro*, diretta all'arcivescovo di Besançon del giugno 1198; pur assolvendo il prelado dalle accuse dei canonici, Innocenzo ordina comunque un'inchiesta sulla sua fama, poi in *Decretalium Collectiones*, Ed. E. Friedberg, Leipzig 1879, (ristampa Graz 1955-59), X, V.1.14, p. 736.

<sup>6</sup> Il passo biblico viene ripreso da Innocenzo per motivare il dovere del pastore di verificare la fama e il *clamor* che giungono alle sue orecchie.

<sup>7</sup> *Die register Innocenz' III.* 2 Band, a cura di H. Schmidinger, A. Wandruszka, Rom-Wien 1979, pp. 112-114.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 114, righe 6-8.

<sup>9</sup> *Ibidem*, n. 227 (= PL, 236), pp. 435-436. La lettera è datata tra il 25 novembre e il 10 dicembre.

<sup>10</sup> *Ibidem*, n. 250 (=PL, 260), pp. 477-480.

prelato (il giudice) deve a quel punto indagare (*et tunc debet descendere et videre utrum clamorem veritas comitetur*) – ma la *Licet Heli* ha un'aggiunta importante, che segna il passaggio della fama da oggetto a soggetto: non è vero che l'*inquisitio* riduca il confronto a due, con il giudice che diventa anche *actor* (contro a tutte le regole dell'*ordo iudicii*), perché in realtà la fama prende il posto dell'accusatore e il modello triadico del processo ordinario formalmente non si rompe: *non tamquam idem ipse sit actor et iudex, sed quasi fama deferente vel denuntiante clamore officii sui debitum exequatur*<sup>11</sup>. L'estensione delle funzioni della fama, da *referente* (e *deferente*) a *denunciante*, ha permesso di superare formalmente l'obiezione maggiore sollevata dai prelati accusati, ancora fortemente legati alla struttura garantista dell'*ordo iudicii*.

La fama, o meglio l'infamia, è ormai il soggetto accusante con un ruolo logico-procedurale definito. Anche la sostanza della *veritas* da ricercare subisce un'attrazione verso il campo testuale della fama. Nella decretale *Qualiter et quando* del 1206, ripresa nell'omonimo canone conciliare del 1215, la fama e il *clamor* esprimono la *veritas* da accertare: *si per clamorem et famam excessus eius ad aures superioris pervenerit... quod clamor innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesie senioribus veritatem diligentius perscrutari*<sup>12</sup>. È lo *scandalum* la *veritas* da accertare, la fama del reato e non tanto il reato. Ne è una riprova il principio contrario, anche questo più volte ricordato da Innocenzo che vieta esplicitamente di aprire un'inchiesta contro chi non è diffamato: *nullum esse pro crimine super quo aliqua non laborat infamia*, secondo un'altra famosa decretale innocenziana del 1212, la *Inquisitionis negotium*<sup>13</sup>. La fama di un comportamento negativo costituisce un attentato alla funzionalità della chiesa in quel luogo e in quel momento: lo *scandalum* del prete allontana i fedeli dalla chiesa e questo danneggia la Chiesa in generale, secondo una massima più volte ricordata da Innocenzo che *sic populus sic sacerdos* e se il caput è infetto la malattia si trasmette naturalmente alle membra.

Questo modello, estremamente compatto e forse inimitabile, segue dunque una rigida logica conoscitiva impostata su un criterio di *veritas* che commisura i comportamenti al loro riflesso sulla popolazione. L'inchiesta, in questi casi, deve scoprire realmente delle cose e quindi verificare quale pubblicità abbiano e come siano avvertite. Per questo Innocenzo usa una serie di testimoni attentamente selezionati, che conoscono gli umori della parrocchia più che i singoli fatti. E sempre per questo il giudice delegato ha pieno arbitrio di valutare se il fatto è così evidente da ricadere sotto il *notorium*, una tipologia di fatto auto-dimostrato che solleva il giudice da altri accertamenti. Il *notorium facti* diventa una forma di prova che non necessita del processo. Ma anche la fama viene innalzata a forma privilegiata di prova, in base a un procedimento astratto che rende certo ciò che in altri contesti, ad esempio in quello dell'*ordo iudiciarius*, sarebbe incerto. Dunque lo schema dell'*inquisitio ex officio* segue una sequenza simile:

- comportamento della persona > fama del fatto (come denunciante)

> verifica del *clamor* e formazione di un pre-giudizio in grado di determinare l'apertura dell'inchiesta,

> apertura dell'*inquisitio*, dove alla parte accusata sono ampiamente riconosciuti i diritti di difesa, con possibilità di portare testi portati a discolpa.

Così, in mancanza di una diffusa e comprovabile infamia, non si può e non si deve aprire l'inchiesta, che rischia di creare uno scandalo più grave del reato che si vorrebbe punire<sup>14</sup>. L'*inquisitio ex officio* è dunque una procedura interna all'ordinamento, in cui la *veritas*, che coincide concettualmente con la fama del fatto e non con il fatto, serve a proteggere l'istituzione dai reati commessi dai suoi stessi membri che finiscono per ledere l'immagine della chiesa.

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, cit., p. 478.

<sup>12</sup> Cfr. *Decretalium Collectiones*, cit., p. 738 (X, V, 1, 17): *si per clamorem et famam excessus eius ad aures superioris pervenerit... quod clamor innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesie senioribus veritatem diligentius perscrutari*. Il canone è in *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, una cum Commentariis glossatorum*, edidit A. García yGarcía, Città del Vaticano 1981, p. pp. 54-57.

<sup>13</sup> Importante decretale "garantista", *Ibidem*, p. 742 (X,V,1,21): *cum inquisitio fieri debeat solummodo super illis de quibus clamores aliqui processerunt*.

<sup>14</sup> Tra l'altro è questo il vero motivo della prima versione della decretale *Qualiter et quando*, che è una decretale di garanzia che invita il vescovo di Novara ad ammettere un errore di aver aperto un'inchiesta senza vera infamia, piuttosto che ostinarsi a procedere.

## 2. Inchieste nelle città comunali del Duecento

Su questo modello di conoscenza di un fatto passato nel riflesso della sua fama, sono basate gran parte delle inchieste giudiziarie penali in uso nelle città italiane. La cosa non stupisce visto l'influenza diretta dei meccanismi dell'inquisizione ecclesiastica, e specificatamente delle decretali innocenziane, sui modelli procedurali dei giuristi laici, prima fra tutti Alberto Gandino, giudice professionale nelle corti pubbliche comunali e autore di un celebre *Tractatus de maleficiis*<sup>15</sup>. Per descrivere i meccanismi del processo *ex officio* Gandino si serve abbondantemente del linguaggio e delle formule del *Liber Extra*, in particolare del canone lateranense *Qualiter et quando* che di fatto è la fonte diretta del capitolo sull'*inquisitio*<sup>16</sup>. Come stabilisce il diritto canonico, anche il magistrato comunale può iniziare un'*inquisitio* per qualsiasi reato, anche senza accusatore. Ma una volta individuata una persona colpevole: *tunc servandus est ordo traditus Extra, de accusationibus, c. qualiter et quando*, vale a dire che si deve citare l'imputato, mostrargli gli articoli sui quali deve rispondere e i nomi dei testi. E difatti il processo inquisitorio delle corti comunali, in presenza di un imputato in grado di difendersi, funziona grosso modo secondo questo modello. Gandino va anche oltre. Integra con il diritto canonico le lacune e i punti deboli della teoria delle prove ricostruita da testi diversi e scollegati del diritto civile. Si tratta in realtà di punti fondanti. Se ne possono ricostruire almeno due: il dovere di intervenire senza accusa per scoprire la *veritas* e il ruolo della fama nel sistema delle prove.

*L'inquisitio e la veritas*. Nel corso del *Tractatus*, Gandino afferma più volte la netta superiorità del processo *ex officio* rispetto all'accusa in base a un nuovo criterio guida dell'azione giudiziaria, appunto la verità. Non che il termine fosse assente nella letteratura processuale, ma certo nel sistema dell'*ordo iudiciarius* la verità non era propriamente un concetto cardine del processo. Molto più importante era l'idea guida dell'*ordo* come sequenza di atti giusti da compiere secondo le regole, pena l'annullamento del processo. Gran parte della cultura giuridica era orientata verso la difesa rigida delle forme procedurali come condizione di *validità* del processo<sup>17</sup>. Se poi si riusciva anche a scoprire la verità tanto meglio. E comunque si trattava di una verità probabile, ottenuta dopo un confronto di versioni contrastanti, portate in giudizio da due parti equidistanti dal giudice. In questo sistema dialettico, come ha scritto Alessandro Giuliani: *i fatti con cui tratta il dialettico sono irriducibili ai fatti empirici: in quanto appartengono al passato, la loro ricostruzione è inseparabile da opposte valutazioni*<sup>18</sup>. La necessità del confronto è dunque inerente all'esistenza stessa di un processo, secondo l'*ordo* romano canonico in vigore. Da qui la massima, più volta ripetuta, che senza accusatore non può esserci né la *criminis cognitio* né l'*impositio pene*.

Per superare questo ostacolo, formale più che sostanziale - perché, come sa benissimo Gandino, ormai *iudices potestatis de quolibet maleficio cognoscunt per inquisitionem ex officio suo*<sup>19</sup> - , il nostro deve usare argomenti diversi, spesso non solidissimi e comunque non fondati sul diritto colto, che faceva scarsi riferimenti a procedure di tipo inquisitorio. Alcuni sono argomenti apertamente ideologici e la ricerca della *veritas* è il più importante di questi. L'inquisizione è utile e preferibile perché con essa si raggiunge più facilmente la *veritas*; e ancora: l'*inquisitio* è più efficace *ratione veritatis*, chi non vuole procedere con l'inquisizione, *per quam facilius veritas*

<sup>15</sup> H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus*, cit. Zweiter Band, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis*, Berlin 1926, citato come *Tractatus*; D. Quaglioni, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XXIX, 1, 1999, pp. 49-63; M. Sbriccoli, "Vidi communiter observari". *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, pp. 231-268.

<sup>16</sup> *Tractatus*, cit., p. 38, *Quomodo de maleficiis cognoscatur per inquisitionem*; sono riportate *ad literam* le condizioni per aprire un'inchiesta *ex officio*: è necessario che l'imputato sia *infamatus de illo crimine, quod ille sit subditus*, che la fama *pervenerit ad aures iudicis, non semel sed pluries, non a malevolis sed a providis et discretis, non causa malitie sed zelo iustitie*.

<sup>17</sup> Ho affrontato questo problema in M. Vallerani, *Il diritto in questione. Forme di produzione del diritto nel XIII secolo*, in *Studi medievali*, 2006, 2 (in uscita).

<sup>18</sup> Dei suoi numerosi lavori si veda almeno A. Giuliani, *Prova*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 37, Milano 1988, pp. 518-580.

<sup>19</sup> *Tractatus*, cit., p. 39.

*invenitur*, è evidente che collude con l'avversario e questo è un reato<sup>20</sup>. Contrapponendo l'*inquisitio* all'accusa, Gandino lascia intendere che solo l'*inquisitio* ottiene la *veritas* mentre l'accusa serve ad altro. In questo ha ragione, ma bisogna vedere cosa si intende per *veritas* in questo sistema. Più che nelle decretali di Innocenzo, infatti, in Gandino la *veritas* sembra coincidere con la *culpa* e dunque «trovare la verità» equivale di fatto a «punire una colpa»<sup>21</sup>. Il transfert tra *veritas* e *culpa* è di antica data, ma nel *Tractatus* serve a sostenere un interessante meccanismo di ri-definizione della *veritas* con i caratteri della colpa. Come la colpa, la verità è nascosta nei corpi dei colpevoli, resa opaca dai comportamenti delle parti, dai loro interessi estranei a quelli della giustizia pubblica<sup>22</sup>. Al giudice spetta allora il compito di scoprirla integralmente e di sanzionarla (la colpa) secondo il principio di una nuova logica giuridica intenzionalmente punitiva che i *maleficia* non devono rimanere impuniti. La massima, espressa più volte da Innocenzo<sup>23</sup>, serve in questo caso a delineare una necessità della pena come mèta irrinunciabile della giustizia. Questo è possibile affidando al giudice un arbitrio molto ampio, poco definito ed elastico, soprattutto nei casi di processo indiziario, che, come Gandino sa bene, costituiscono la trama quotidiana del lavoro di giudice. Pur rispettando formalmente la teoria degli indizi e delle prove, quando deve consigliare il giudice *in agendo*, Gandino preferisce le regole di una prassi empirica che mira ad assicurare la scoperta della verità e non il rispetto della gerarchia probatoria. Ad esempio, se deve decidere a chi infliggere la tortura il giudice non deve scegliere chi secondo lui sa di più, ma il più debole (*sagax iudex considerabit a quo facilius veritas erui possit, ut ab illo questionem incipiat, tamquam a debiliori*)<sup>24</sup>; se sono imputati un padre e un figlio si torturi prima il figlio davanti al padre, e così via.

*Il ruolo della fama.* Una delle applicazioni più importanti dell'arbitrio del giudice riguarda la valutazione discrezionale della fama della persona e del suo *status* in generale: in base a questa valutazione, che solo il *bonus iudex* può fare, dipende la scelta dei meccanismi procedurali da seguire. Riguardo alla fama, il contributo dei testi innocenziani alla teoria di Gandino è ancora maggiore. Quali erano i problemi aperti nella procedura laica e comunale? In primo luogo l'incerto valore probatorio della fama nel delicatissimo passaggio dagli indizi alle prove. Come è noto, nel diritto civile gli indizi non sono prove, ma possono essere usati per accedere a nuovi mezzi di prova, ad esempio la tortura, attraverso la quale raggiungere finalmente la *confessio* e la *veritas*. Ma in mancanza di indizi diretti riguardo la colpevolezza o meno dell'imputato - ed è questa la domanda cruciale posta da Gandino - la fama poteva essere usata come prova e dunque dare accesso alla tortura? In teoria no, perché secondo i giuristi di Bologna gli indizi non violentissimi non sono sufficienti né alla condanna né alla tortura. Ma secondo il diritto canonico la fama induce una *presumptio* verosimile che diventa una prova semipiena: *Item talis fame probatio presumptionem inducit et dicitur esse quoddam verisimile argumentum et presumptio probabilis* e quindi: *talis fame probatio adducit semiplenam probationem*, così nel *Liber Extra* V, 39, 44<sup>25</sup>. Le equivalenze sono due: la fama come presunzione probabile e argomento verisimile, e la

---

<sup>20</sup> Su questi punti si veda M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

<sup>21</sup> Si veda l'interessante elenco di ragioni a favore della verità appena citato, in *Tractatus*, cit., a p. 47, *veritas* e colpa si alternano senza differenze: *sic facilius poterit culpa invenire; per quam facilius veritas invenitur; inquisitio maioris est efficacencie tam ratione iudicis quam cause veritatis; item rei publice interest et etiam iudicis, invenire hoc crimen et prevenire; quia quantum potest iudex veritatem tenetur inquirere*.

<sup>22</sup> Il rapporto tra *crimen* e *veritas* è sempre molto stretto, ad esempio quando deve spiegare il significato stesso di *questio* (tortura): *Tractatus*, p. 66: *aut cum per questionem possit ad veritatem criminis perveniri, cum questio dicitur inquisitio veritatis*; cit., p. 156: *questio est inquisitio, que fit ad eruendam veritatem per tormenta et corporis dolorem*.

<sup>23</sup> Ne ha esaminato uso e origine R. Fraher, *The theoretical justification for the new criminal law*, cit. che ricorda anche come la *Summula de criminibus* di Tancredi inizi proprio con questo adagio, *Quoniam reipublice interest ut crimina non remaneant impunita*.

<sup>24</sup> *Tractatus*, p. 158. Se si devono torturare il padre e il figlio si inizi dal figlio al cospetto del padre, *quia pater magis veretur de filio*.

<sup>25</sup> In realtà il diritto canonico è usato quasi sempre da Gandino quando si tratta di aumentare il valore probatorio degli indizi e delle presunzioni, p. 80, rubrica *De presumptionibus et indiciis*, *questio* 9: *Probabilis vero et discreta potest esse presumptio, quando a gravibus et honestis personis dicitur et fama procedit*, fondandosi su X, 5, 39, 44 e X, 2, 22, 11.

presunzione come prova semipiena. Passo ripreso alla lettera da Gandino, che, naturalmente, approva il passaggio alla tortura sulla base di una prova semipiena:

talīs fame probatio semiplenam probationem adducit et equiparatur dicto unius testis et ut supra notavi ex semiplena probatione, ut ex dicto unius testis, proceditur ad tormenta, merito ex sola fame probatione poterit ad tormenta procedere<sup>26</sup>.

Il paragone fra il ‘detto di un solo teste’ e la prova per fama, entrambe semi-piene, è azzardato, non fosse altro perché smentiva il vecchio adagio romanistico che respingeva la testimonianza di un solo teste (*testis unus testis nullus*); e infatti, come nota lo stesso Gandino, per il diritto civile si può dire il contrario (*quamquam per iura civilia possit dici contrarium*). Insomma la materia è controversa e non fondata sul diritto romano colto.

Ma le cose, in realtà, sono ancora più complicate: di quale fama parla Gandino? Qui come più volte mi è capitato di ricordare, Gandino confonde due tipi di fama: il primo della persona, il secondo la fama del fatto (se quella persona ha compiuto il reato oppure no). Lo sdoppiamento è importante perché la cattiva fama della persona, anche in assenza di altri elementi che colleghino quella persona al fatto incriminato, diventa sempre di più una prova o un criterio di validazione di prove altrimenti raggiunte: anzi, finisce per costituire un indizio violentissimo usabile per accedere alla tortura<sup>27</sup>. Sia il *Tractatus*, sia la pratica di Gandino come giudice mostrano con ampiezza questo dato. Si tratta una sorta di criterio empirico che Gandino rivendica al buon giudice: spetta a lui l’arbitrio di giudicare quali persone sono di così cattiva fama da giustificare una punizione per un reato che *verosimilmente* possono aver commesso; e comunque, anche se non lo hanno commesso, la tortura vale come pena per i comportamenti negativi che hanno generato la cattiva fama. Qui il punto dolente di ogni sistema inquisitorio emerge in tutta la sua forza. Il criterio di verità si fa inevitabilmente verosimiglianza, secondo inferenze logiche spesso assai deboli, sempre meno fondate sulla realtà man mano che ci si allontana dai dati sensibili. Si tratta di inferenze dirette per le testimonianze *de visu* – ad esempio: l’uomo che esce con la spada insanguinata da una casa in cui si trova un cadavere è ritenuto colpevole di omicidio - ma basate unicamente su dati di senso comune, o addirittura su illazioni, per i casi di testimonianze *de relato*. Considerata la vita che conduce è probabile che sia un delinquente e dunque che abbia commesso anche questo reato. Si capisce la posta in gioco: Gandino rivendica all’arbitrio del giudice un potere di difesa sociale della comunità, che in realtà né gli statuti né i giuristi intendono concedere in via così assoluta.

Questo ruolo della fama ha conseguenze importanti nel funzionamento reale del procedimento d’inchiesta, che, come avevamo visto, era impostato su un criterio di assimilazione della verità alla *culpa* e dell’*inquisitio* alla punizione. Il rilievo della fama, buona o cattiva, fa ricadere l’*inquisitio ex officio* all’interno di quel variegato insieme di sistemi di inchiesta basati sulla valutazione espressa dalla comunità – in questo caso di un quartiere urbano – che integra o sostiene il giudizio del giudice pubblico. Si crea una sorta di condivisione del giudizio tra il giudice e gli abitanti di una parrocchia, secondo un modello molto diffuso nelle procedure d’antico regime di ambito europeo. Gandino stesso - quando opera da giudice - si basa moltissimo su questa opinione condivisa della comunità relativa alla persona indagata. In tutti i processi pone sempre domande circostanziate sia sulla fama della persona incolpata, sia sull’esistenza o meno di una *vox* che imputi a quella persona

---

<sup>26</sup> *Tractatus*, cit., p. 175. Gandino aveva usato questa catena di derivazioni anche in altri passi, sempre relativi alla possibilità di torturare un sospetto solo per la fama negativa che ha, cfr *Tractatus*, cit., p. 66: se appare provato che l’incolpato è un uomo *male fame*: *et talis fame probatio indicium faciat et verisimile argumentum et semiplenam probationem adducat, ut Extra de purgatione canonica c. si quis de gradu... ergo ex tali indicio questionandus erit, cum hoc sit, quod ex uno legitimo et rationali indicio possit ad tormenta procedi*; e ancora *Ibidem*, p. 70: *Et bene posui et dixi quod per eam talem famam solam potest ad questiones procedi, quia talis fame probatio presumptinam facit et dicitur esse quoddam verisimile argumentum*; *Ibidem*, p. 81: *et dicitur esse quoddam verisimile argumentum, ut Extra, de purgatione canonica, c. si quis de gradu... et ideo ex tali presumptione bene potest ad questiones procedi, cum semiplenam probationem adducat*.

<sup>27</sup> Il dato è di immediata evidenza a chi legga con attenzione la *quaestio* affrontata da Gandino in *Tractatus* cit., p. 82: se una persona *cuius opinio numquam lesa fuerat*, viene incolpata di un maleficio da testimoni che lo sanno solo per fama, può essere torturata? La risposta è negativa: se prova a buona fama non può essere torturato, *obstante privilegio bone fame*; cfr. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 98-99.

il fatto criminoso. Quando si trova a dover scegliere tra questi due tipi di fama, propende in genere a favore della fama personale: vale a dire che anche in assenza di una *vox* certa che quella determinata persona sia responsabile del fatto, se la fama del reo è negativa il giudice lo può condannare.

Sotto la nozione di *inquisitio ex officio* convivono, in sostanza, almeno tre forme di inchiesta e tre criteri di validazione delle prove. Posto che la ricerca del fatto è il punto di convergenza del modello inquisitorio, possiamo avere sviluppi diversi.

- Un modello di base in cui la *veritas* equivale al fatto da scoprire mediante le testimonianze dei vicini e i riscontri oggettivi che Gandino tiene nella massima considerazione, abilissimo a sommarli anche quando le prove sono più che sufficienti. Sono processi spesso iper-provati, in cui si esalta proprio l'accerchiamento del colpevole con la serie delle evidenze del suo misfatto.

- Una forma che chiamerei conflittuale, quando l'imputato è in grado di fornire le garanzie fideiussorie e presentare le difese. Allora si accettano i testimoni di parte e il confronto segue le regole dell'*ordo*, con un esame incrociato delle testimonianze. In questo caso, il criterio di verità deve contaminarsi con le ricostruzioni delle parti, che spesso prescindono dal fatto, come avviene quasi sempre nei processi accusatori, allontanandosi pericolosamente da quella *veritas* oggettiva che Gandino insegue con tanto rigore. Il confronto incrociato diluisce il concetto di colpa nelle storie dei litiganti. Difficile uscirne: chi resiste vince e spesso vince l'incolpato, che sfrutta la difficoltà per l'accusatore di trovare testimoni e di farli deporre senza contraddizioni. Quando si trova in queste situazioni, con due parti formalmente riconosciute che giocano un ruolo attivo nel processo, anche Gandino deve accettare il risultato di una verità dialettica e dunque probabile.

- Infine abbiamo una forma di processo indiziario, debole sul piano logico, ma molto importante su quello politico, con un grande potere lasciato nelle mani del giudice. In assenza di riscontri diretti, la *veritas* sconfinava nel verisimile e la fama della persona colma le lacune cognitive del procedimento conoscitivo con una parvenza di verosimiglianza o plausibilità di tipo meccanico: se Tizio ha fatto male una volta lo può rifare altre volte, secondo il principio romanistico *semel malus, semper malus*. Qui, come si è detto, la verosimiglianza è preponderante sulla verità e il giudice si basa soprattutto sulla fama e la vita passata del reo per valutare il grado di probabilità che quella persona, anche in assenza di indizi certi, abbia commesso il reato. Ma si tratta sempre di un calcolo soggettivo del giudice, condotto secondo una grammatica sociale empirica che abbassa le possibilità di errore (se uno presenta dei segni di infamia può subire un trattamento infamante), ma non le elimina del tutto, e comunque non si preoccupa più di tanto delle sue conseguenze. È questo il caso in cui la verità si compone di presunzioni indirette avvalorate dall'*animus* del giudice: un elemento nuovo nella dialettica processuale, formalmente impostata sul dovere del giudice di attenersi agli *allegata et probata*, ma destinato a occupare un posto centrale nella lenta costruzione di una teoria dell'*arbitrium iudicandi* dell'età moderna.

### 3. Modelli di processo politico

Passiamo al processo politico. Anche questo tipo di processo non ha una struttura unitaria o costante, come spesso si è presupposto, e i problemi di interpretazione sono forse più complessi. Sul piano logico il processo politico comporta, in genere, un rovesciamento completo dello schema inquisitorio classico. Il processo politico, quasi per antonomasia, non cerca una verità, ma *parte* da una verità: pretende o cerca una sorta di auto-dimostrazione dei capi d'accusa. In termini tecnici, quando viene definito da persone giuridicamente formate, si chiama *notorium* o reato manifesto. Il reato politico è spesso così grave, così palese, che è un fatto manifesto e come tale, in teoria, non avrebbe bisogno di prova. Questo spiega due elementi relativamente comuni dei processi politici: la cura estrema, quasi maniacale, nella redazione dei capi d'accusa, che, come si è detto, tendono all'auto-dimostrazione; e la minore rilevanza dell'inchiesta vera e propria, che tende a suffragare accuse già ritenute valide, con un accumulo di testimonianze a favore dei capi d'imputazione. È uno schema che ha le sue radici profonde nel processo inquisitoriale anti-eretico, che il più delle volte era ampiamente auto-informato (ad esempio riguardo le dottrine e le domande da fare) e soprattutto partiva dalla sanzione di comportamenti eretici di assoluta evidenza: come stare con gli eretici, cacciare un inquisitore, non prestare giuramento, non fornire nomi degli adepti e così

via. I concili provinciali della Francia meridionale avevano segnato questo passaggio fondamentale dalle dottrine ai comportamenti già negli anni 30-40 del Duecento<sup>28</sup>. Ovvio che le testimonianze raccolte in questi processi non destano particolare fiducia in chi le legge. L'attenzione degli storici è stata attirata proprio da questa caratteristica: i processi sono stati visti come 'discorsi del potere', ma di un potere spesso monologante, soprattutto quando saltano del tutto gli schemi di riconoscimento del potere istituzionalizzato: ad esempio quando gli eretici non riconoscono il potere dell'inquisitore di fare domande e tanto meno di rappresentare la chiesa, oppure quando gli avversari politici non accettano il giudizio del tribunale e si sottraggono alle sue decisioni, come capita in molti processi politici del primo ventennio del Trecento. Io vorrei affrontare alcuni aspetti problematici di questa costruzione generale, sottolineando i punti di tensione che sono ben presenti anche in questo schema. Innanzi tutto distinguiamo due tipologie, molto diverse, di inchiesta con finalità politiche.

In primo luogo, le inchieste politiche comunali della seconda metà del Duecento, basate sull'identificazione di una *pars* avversa e pericolosa per il *regimen* cittadino, attraverso un meccanismo quasi automatico di riconoscimento del nemico: l'uso estensivo di liste di banditi o più generalmente, come ha dimostrato Giuliano Milani, di sospetti<sup>29</sup>. Le grandi liste di banditi fornivano l'elenco delle persone punibili per un reato che avevano già commesso, indipendentemente dal singolo fatto che mette in moto il meccanismo punitivo: il reato di appartenenza alla *pars* avversa e perdente. L'elenco dei membri della *pars* già puniti diventa un indice dei possibili autori di sollevazioni e disordini. Per questo essere nella lista, o uscire dalla lista, rimase per lungo tempo l'arma di controllo politico più potente in mano ai detentori del *regimen*. Contrariamente alle apparenze, il sistema delle liste richiedeva un'adesione relativamente alta da parte della cittadinanza e funzionava senza un soverchiante apparato coercitivo. Il controllo amministrativo dei libri pubblici permetteva di governare un grande numero di persone con pochissimo sforzo. Ma c'è una contropartita che proprio la natura amministrativa del processo porta con sé: la pena non è fissa, ma contrattabile e di fatto contrattata. La condizione di bandito o la reale partecipazione a una rivolta sono elementi del reato sottoposti a continua negoziazione: in certi casi sono modificati e danno adito a provvedimenti differenziati secondo la famiglia del reo, il grado di coinvolgimento nell'affare, l'interesse dei governanti di conservare comunque un rapporto con il gruppo politico da cui provengono i ribelli<sup>30</sup>. Le inchieste, quando si aprono alle prove della parte avversa, sono fondamentali per determinare la condizione della persona e accertare le sue responsabilità, ma non portano necessariamente a una sua punizione. La verità è qui del tutto relativa rispetto allo sforzo di inquadramento delle famiglie politicamente inaffidabili al regime in un sistema di fedeltà controllate e di collaborazioni coattive (ad esempio quando si promette il reintegro dei beni dopo aver giurato fedeltà alla *pars* al potere).

Ma il modello che abbiamo più impresso nella mente, credo sia quello delle *causes célèbres* del primo ventennio del Trecento, in particolare le inchieste ispirate da Giovanni XXII, esaminate da Jacques Chiffolleau e ultimamente da Alain Boureau. Chiffolleau vi ha visto una condizione necessaria per creare l'occulto e dunque dispiegare i poteri dello stato<sup>31</sup>; Boureau il momento di passaggio della magia nel campo dell'eresia<sup>32</sup>. In entrambi i casi la procedura subiva una trasformazione radicale: sia per la forza di attrazione che l'occulto esercitava sulle pratiche di

---

<sup>28</sup> H. Maisonrouve, *Études sur les origines de l'inquisition*, Paris 1960.

<sup>29</sup> G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIII secolo*, Roma 2003.

<sup>30</sup> Cfr. ad esempio il caso bolognese con i rovesci di regime, paralleli a quelli fiorentini, fra il 1303 e il 1306 esaminati in Vallerani, *La giustizia pubblica* cit., cap. 6. Per le condanne dei Bianchi fiorentini si veda ora M. Campanelli, *Le sentenze dei Bianchi fiorentini del 1302. Edizione critica*, in *Bullettino dell'Istituto Storico italiano per il Medioevo*, 108, 2006, pp. 187-377.

<sup>31</sup> J. Chiffolleau, *Sur la pratique et la conjoncture de l'aveu judiciaire* in *L'Aveu*, Roma 1986, pp. 341-380; Id., *Dire l'indicible: remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XIVe siècle*, in *Annales ESC*, 1990, pp. 289-324.

<sup>32</sup> A. Boureau, *Satan hérétique. Histoire de la démonologie (1280-1330)*, Parigi 2004.

ricerca anche violenta della verità, sia per la necessità della reazione dello stato a un disordine così grande come quello provocato dai malefici ispirati dal demoniaco. Partendo da questi dati, vorrei però insistere sulle contraddizioni di questo modello, sui punti più controversi del rapporto fra processo, verità e procedura, specialmente nelle cause politiche relative all'Italia.

È forse opportuno distinguere le grandi e violente inchieste dei primi due anni di pontificato di Giovanni XXII condotte contro ecclesiastici francesi o della sua curia per attentati alla vita del papa mediante sortilegio, dalle inchieste più prettamente politico-istituzionali per *rebellio* aperte contro diversi signori italiani negli stessi anni. Nelle prime, ad esempio i processi contro Hugues Geraud e Bernard d'Antiges, si definisce pienamente un modulo di congiura attraverso il culto del demonio (che diventa un consigliere idolatrato) e l'assassinio attraverso il ricorso a pratiche negromantiche (polveri e veleni) in genere con statue di cera fabbricate da un ebreo<sup>33</sup>. Che si tratti di un modulo non ci sono dubbi, che in quegli anni rappresentasse comunque un racconto 'credibile' anche. Questo genere di accuse fu usato anche contro i signori italiani, ma in maniera discreta, ad esempio lasciando cadere in un secondo momento la parte relativa al tentato omicidio del papa, oppure mettendolo in coda ad altri capi d'accusa, che si fondavano comunque sulla *rebellio*.

Ne è un esempio uno dei primi dossier aperti dal papa in Italia, i processi contro i ribelli delle Marche, sudditi del papa. La causa presenta due fasi. La prima, degli anni 1316-1320 circa, che potremmo definire 'istituzionale', è composta di richiami, citazioni, condanne contro le comunità e i magistrati delle città ribelli (Recanati, Osimo, Fabriano) e lo stesso duca Federico di Montefeltro, destinato a diventare il vero artefice della ribellione. Le sentenze di questa fase sono basate sul reato di *rebellio* e di sottrazione delle comunità della Marca pontificia al giuramento di fedeltà alla chiesa<sup>34</sup>. La seconda fase è più politica, e arriva alla condanna di Federico da Montefeltro come eretico manifesto, con un intervento massiccio dell'elemento demoniaco<sup>35</sup>. Questa seconda fase è posteriore al 1318 e segue a un periodo di trattative intense tra i Montefeltro e il papa, evidentemente fallite. Ma deve essere successo qualcosa di più grave per far scattare la molla del diabolico: forse la notizia della riunione tra tutti i capi del fronte ghibellino, tra cui l'odiato Matteo Visconti e il vescovo di Arezzo Guido Tarlati, tenuta a Soncino in Lombardia, nel 1318; oppure la scoperta della lettera inviata dallo stesso Guido Tarlati nel 1320 ai ribelli delle Marche, in cui si assicurava l'aiuto al fronte ghibellino, con un accenno, assai pericoloso per il papa, al sostegno espresso dai cardinali Napoleone Orsini e Pietro Colonna<sup>36</sup>. Insomma, il papa deve aver maturato la convinzione dell'esistenza di un complotto più vasto, che univa le singole rivolte territoriali in un disegno generale di sovvertimento del vertice della chiesa. Dopo questa data, si avverte una crescente demonizzazione dell'avversario, visto come un membro di una setta che trama nel segreto contro la curia<sup>37</sup>. Questo spiega l'uso intenso del modulo diabolico contro i capi dello

<sup>33</sup> Presentazione sintetica in J. Shatzmiller, *Justice et injustice au début du XIVe siècle. L'enquête sur l'archevêque d'Aix et sa renonciation en 1318*, Roma, 1999.

<sup>34</sup> Sul significato politico e finanziario delle condanne contro i ribelli si veda F. Bock, *I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini delle Marche*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, 57, 1941, pp. 19-70. Vedi anche L. Colini Baldeschi, *Ghibellinismo ed eresie marchigiane nella prima metà del secolo XIV*, in *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, 12, 1901, pp. 17-33. Le condanne del 1316 e fino al 1320 sono solo di natura politica. Il testo delle condanne contro i podestà e i consigli comunali di Osimo, Recanati e Fabriano del 1316, *Ibidem*, p. 27, inizia con un proemio comune a queste sentenze politiche: *contra quos et quemlibet eorum per modum inquisitionis, ex nostro et Curie generalis offitio, factis percetissimis in eo et et super eo quod ad aures... pervenit auditu, fama publica precedente et clamosa inquisitione referente, tamquam publicum notum, notorium et manifestum, taliter quod non potest aliqua tergiversatione celari*. Il modulo del *notorium* è dunque presente fin dai primi atti della curia. Il reato è sempre quello di ribellione, *contra honorem et libertatem et iurisdictionem Sancte Romane Ecclesie*.

<sup>35</sup> F. Bock, *I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini delle Marche*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, 57, 1941, pp. 19-70; si veda anche Colini Baldeschi, *Ghibellinismo ed eresie*, cit., p. 22 si cita un'assoluzione del 1328 data a cittadini di Recanati in cui è presente il modulo demoniaco.

<sup>36</sup> La lettera è pubblicata in Bock, *I processi di Giovanni XXII*, cit., p. 69: *Habemus a dominis nostris de Curia, videlicet a domino P. de Columpna et ac N. cardinalibus, de negociis nostris et vestris nova felicia et iocunda*. Questa notizia, della presenza di cardinali 'nostri' (dei ribelli) in curia, deve aver messo in allarme il sospettosissimo Giovanni XXII.

<sup>37</sup> Per queste vicende si veda L. Fumi, *Eretici e ribelli nell'Umbria, dal 1320 al 1330*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 1897, II parte, pp. 429-460.

schieramento ghibellino: Federico da Montefeltro, Matteo Visconti, Rainaldo e Opizo d'Este, Muzio di Francesco d'Assisi e altri. I pochi frammenti rimasti di questa ondata di nuovi processi per eresia presentano un modulo di accuse sostanzialmente convergente: adorazione degli idoli nei quali abitano i demoni; uccisione di preti, frasi blasfeme contro Cristo e la chiesa, continuazione degli uffici ecclesiastici nonostante la scomunica<sup>38</sup>.

E tuttavia, nonostante l'importanza dei capi d'accusa – così gravi che il solo negarli diventa un comportamento eversivo – questi processi si sforzano di mantenere una forma giuridica corretta, quasi ostentata. In questi casi, soprattutto in una terra di fragilissime legittimazioni come quella italiana, la conformità dei processi al diritto comune si rivela un fattore importantissimo nel gioco politico<sup>39</sup>. Fino a quando è possibile Giovanni XXII, che, ricordiamolo, ordina personalmente di iniziare le inchieste, fornendo spesso i capi d'accusa iniziali, cerca sempre di affiancare ai reati di eresia una serie di reati comuni. Così come cerca sempre di basare le condanne sulla contumacia equiparata alla confessione, secondo il diritto romano. La sentenza contro Federico da Montefeltro viene robustamente fondata su atti di ribellione che motivano la condanna per contumacia; poi, come aggiunta, si mette l'idolatria e l'eresia<sup>40</sup>. La condanna contro Guido Tarlati, vescovo e signore di Arezzo, è basata interamente su atti politici di sostegno della ribellione del ducato di Spoleto<sup>41</sup>. Così come lo sono le sentenze contro Muzio di Francesco ad Assisi<sup>42</sup>, e contro i signori di Recanati e di Osimo. Anche la famosa sentenza contro Matteo Visconti mostra un sapiente bilanciamento di reati: l'attentato alla vita del papa, riportato in due testimonianze raccolte prima dell'inizio del processo, non viene in realtà utilizzato nella redazione dei capi d'accusa<sup>43</sup>. In realtà, quando conserviamo gli atti, si nota anche un'altra caratteristica comune: la lunghezza dei confronti procedurali tra i giudici e le parti o i loro procuratori, che gli imputati, una volta accettato il confronto, hanno il diritto di eleggere<sup>44</sup>. Spesso il duello sull'accettazione dei procuratori e delle loro eccezioni diviene occasione di trattativa, e serve comunque a mantenere in vita una parvenza formale di procedura. Il papa ci tiene moltissimo e rimarca sempre il pieno rispetto del diritto in tutti i suoi processi. È solo retorica di un papa giurista? Oppure questo tentato rispetto della procedura rispondeva a un bisogno vero della curia, che, come ha scritto bene Alain Boureau, non si fidava affatto dell'Inquisizione ecclesiastica? Io credo che l'attenzione alle forme del processo fosse una sorta di necessità avvertita dal papa quando operava in terra italiana, di cui conosceva l'alto grado di cultura giuridica. Oltretutto contro molti dei signori agiva in qualità di *dominus* e dunque il reato di *rebellio* era più che sufficiente a motivare una condanna.

---

<sup>38</sup> Un esempio, nella condanna contro gli abitanti di Recanati esaminata da Bock, I processi di Giovanni XXII, cit., pp. 36-37. Non restano gli atti del processo contro Federico da Montefeltro, ma sappiamo che il 21 ottobre 1321 fu dichiarato *hereticus manifestus*. Per la condanna di Federico vedi anche Fumi, *Eretici e ribelli*, cit., p. 437-438, che però usa come modello il processo contro il vescovo Ugo di Geraud, accusato di negromanzia e idolatria.

<sup>39</sup> Il rispetto delle forme giuridiche è apertamente richiamato in molte sentenze. Ad esempio quelle contro i signori marchigiani prima ricordate, Colini Baldeschi, *Ghibellinismo*, cit., p. 32, la sentenza contro i signori di Montecchio, banditi in contumacia e dunque rei confessi (la contumacia equivaleva alla confessione), è data: *omnia actitata per nos contra dictos malefactores secundum ius et formam constitutionum, nostrum arbitrium et omnium alio modo et iure*.

<sup>40</sup> Nella lunga lettera di istituzione della crociata contro Federico dell'8 dicembre 1321, in Fumi, *Eretici e ribelli*, II, cit., pp. 471-481, che contiene ampi stralci della sentenza di condanna, l'eresia viene all'ultimo punto, dopo la sentenza di condanna data per contumacia; un suggello religioso fortissimo, ma, se possibile, extra-giuridico: come dire che la condanna si basava su robusti argomenti di diritto e la sua necessità è rafforzata dalla natura eretica e demoniaca del personaggio. Questa richiede, per essere sconfitta, una vera e propria crociata.

<sup>41</sup> L. Fumi, *Eretici e ribelli nell'Umbria*, cit., parte III, p. 267.

<sup>42</sup> S. Brufani, *Eresia di un ribelle al tempo di Giovanni XXII: Il caso di Muzio di Francesco d'Assisi, con l'edizione del processo inquisitoriale*, Firenze, 1989.

<sup>43</sup> Processo ai Visconti, pochi stralci in R. Michel, *Le procès de Matteo et de Galeazzo Visconti*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome*, XXIX, III, 1909, pp. 269-327; elenco degli atti in L. Frati, *La contesa fra Matteo Visconti e papa Giovanni XXII*, in *Archivio storico lombardo*, V, 15, 1888, 241-258, L'episodio dell'immagine del papa è riportato nella testimonianza di Bartolomeo Canolati chierico milanese, edita da C. Eubel, in *Historisches Jahrbuch*, 18 band, 1897, pp. 608-627.

<sup>44</sup> Esemplare è la lunga questione sui rappresentanti eletti da Muzio di Francesco per andare a ritirare gli atti: l'imputato impose Todi come luogo di scambio, anche se inizialmente l'inquisitore l'aveva escluso come *locus suspectus*, perché lì si era rifugiato Muzio; cfr. S. Brufani, *Eresia di un ribelle*, cit.,

Tuttavia questo sforzo di formalizzazione non riesce a nascondere del tutto il conflitto inevitabile tra procedura e verità in campo politico. Anzi, nei momenti di crisi del processo, quando lo scontro con la difesa si fa insanabile, questo conflitto emerge in tutto la sua drammatica ineluttabilità, illuminando la trasformazione radicale che ha subito la verità nel processo politico. Prendiamo il caso del processo contro Opizo e Rainaldo d'Este, accusati di eresia e processati dall'inquisitore di Bologna e dal vescovo di quella città nel 1321<sup>45</sup>. Il processo, dopo un lungo momento di confronto tra i fratelli d'Este e i giudici, e tra il procuratore e gli inquisitori, termina con la richiesta di un *consilium* a un ampio numero di giuristi, canonisti e inquisitori sulla fondatezza dei capi d'accusa (eresia) e sulle prove, messe in dubbio da un'eccezione avanzata dai procuratori dei fratelli d'Este: vale a dire che i testimoni erano stati accettati nonostante un'eccezione di falso avanzata dai procuratori entro il termine a loro concesso. Da notare che la stessa eccezione fu presentata dai procuratori di Muzio di Francesco di Assisi negli stessi anni. L'obiezione poteva essere facilmente superata se si fosse fatto valere subito un privilegio dell'inquisizione ecclesiastica, ma gli inquisitori vogliono mantenere il confronto nei termini del diritto civile e sperano in un responso unanime. Invece si scontrano con opposizioni impreviste. Vediamo la parata dei giuristi e le loro risposte. Le tensioni ci sono fin dal primo *consilium*, ma sono ancora tenute sottotraccia: frate Herveus, dell'ordine dei predicatori, sostiene che gli articoli «sanno» di eresia, che gli articoli di accusa sono provati e le negazioni opposte dagli imputati rafforzano la loro colpevolezza e non la diminuiscono. Ma si para dietro uno schermo formale: non ha tutti gli atti e dunque non può esprimere un parere completo<sup>46</sup>. Sui testimoni è più generico, ma di fatto li approva anche se sono discordanti in alcuni particolari: *si testes concordabant in substantia rei seu facti, licet alias essent singulares, eorum testimonia bene valebant*. Poco dopo, è la volta dei *sapientes* religiosi membri dell'ufficio inquisitoriale: tutti approvano il processo, ormai consapevoli che le eccezioni alla procedura fanno parte da tempo dei poteri arbitrari degli inquisitori e che i fratelli sono processati come eretici manifesti.

Diverso il discorso per i civilisti. Timidamente Pietro de Cernitti, giurista di vaglia della Bologna di primo Trecento, fa presente che nel diritto civile l'eccezione di falso rivolta contro i testi dopo il termine perentorio va sempre ammessa, ma poi, prudente, ammette: se questi sono i privilegi dell'inquisitore si lasci così<sup>47</sup>. Iacopo Buttrigari, altro grande della consulenza professorale bolognese, è più accondiscendente: gli articoli sono eretici e in più *aliqui sunt sufficienter probati* (quindi non tutti lo sono). Persiste un problema sui testimoni, se anche Esperancio da Cingoli si affretta a dire che se i testi concordano nella sostanza devono essere accettati, e comunque è nell'arbitrio dell'inquisitore dare fede a testi singoli. Insomma è un diritto piegato all'arbitrio dell'inquisitore.

Chi non si piega è invece Giovanni d'Andrea il più grande canonista in circolazione. D'Andrea bocchia tutto del processo: gli articoli non sono probati *iure mero* perché non ci sono *contestes* e le testimonianze singole non valgono; al massimo quelle prove sono sufficienti per iniziare l'inquisizione, non per formulare la sentenza. Ecco il punto: D'Andrea ragiona con il modello inquisitorio ordinario: la verità non è negli articoli, ma nelle testimonianze che devono essere vagliate e verificate, vale a dire che la verità non è data all'inizio del processo, ma va scoperta alla fine, dopo l'inchiesta. Gli inquisitori lo trattano come uno squilibrato: «ipse multum errat», perché i testi concordano tra di loro (e comunque questo sta all'arbitrio del giudice); e sbaglia anche quando pretende che se gli imputati negano gli si deve mostrare i *capitula* e pubblicare i testi e accogliere le eccezioni. Alla fine, una nota degli inquisitori torna su questo problema dei testi: molti giuristi, specie quelli laici, hanno dato i *consilia* tra mille dubbi, specie perché per loro l'eccezione di falso doveva essere ammessa anche se presentata dopo i termini massimi. A queste paure – alcuni giuristi dissero che non volevano essere *martires* – gli inquisitori rispondono con una sorprendente serie di *formalitates*, come se non riuscissero ad abbandonare del tutto il linguaggio tecnico del processo. Per smontare l'accusa di non aver rispettato una prerogativa sacra

---

<sup>45</sup> Cfr. F. Bock, *Der Este-Prozess von 1321*, in *Archivum fratrum praedicatorum*, VII, 1937, pp. 41-95.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 89: *Si autem consultationes et consuetudines officii inquisitionis optente et observate aliud dicerent et haberent de iure suo, tunc ius consultationum et consuetudinis esset observandum*.

della difesa, presentare un'eccezione sui testi, sostengono che sia il procuratore principale sia gli altri due sostituti che avevano presentato l'eccezione erano da tempo scomunicati e quindi *inhables* a ricoprire l'ufficio. Le eccezioni non potevano essere accettate. Ma il vero scontro tra procedura e processo è un altro e lo aveva colto Giovanni d'Andrea. Giovanni sbaglia, secondo gli inquisitori, perché crede che la *veritas* si trovi dopo il confronto, e invece, come scrivono gli inquisitori, qualsiasi *sapiens* «potest videre quod probacio, scilicet veritas iam inventa negociacionem precessit...». La verità in altre parole era già stata trovata prima.

Il confronto che si apre, in sostanza, non è tra un diritto e un 'non diritto' totalmente arbitrario, ma tra un diritto ordinario e un diritto procedurale d'eccezione, che segue regole proprie con privilegi e *arbitria* molto superiori alla norma. È un confronto fra due procedure di cui una, quella, ordinaria, ancorché inquisitoria, mette la verità alla fine, mentre l'altra, inquisitoriale di eccezione si basa su verità auto-dimostrate di comportamenti di per sé criminosi. La cosa notevole a mio avviso, è proprio la coesistenza irrisolta delle due procedure nella storia italiana basso medievale e l'irriducibilità della prima alla seconda. L'ondata di processi eccezionali ha creato sì una nuova procedura, ma non ha cambiato la prima, creando un dualismo ambiguo, di privilegi e fori separati, di giustizia debole e giustizia forte, la prima riconosciuta dal diritto, la seconda dal potere.